



REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO

1. Si ricevono le persone che intendono usufruire del servizio solo su appuntamento telefonico. L'appuntamento verrà fissato nel più breve tempo possibile.
2. Non sono prese in considerazione segnalazioni e denunce anonime.
3. Gli incontri personali si svolgeranno in un luogo concordato di volta in volta.
4. Lo sportello non offre una psicoterapia né un supporto psicologico.
5. Chi viene all'appuntamento può farsi accompagnare da una persona di sua fiducia. D'accordo con la referente, l'operatrice dello sportello può anche valutare di non essere da sola all'incontro.
6. Al termine di ogni incontro, l'operatrice scrive un resoconto poi conservato negli archivi del servizio in forma riservata.
7. In caso si tratti di una segnalazione, il resoconto va redatto in duplice copia e va firmato dall'operatrice e dalla persona che si è recata allo sportello.
8. Una copia di questo resoconto va consegnata alla persona e una resta negli archivi del servizio.
9. Dal resoconto vengono tolti i dati personali della persona che fa la segnalazione e si ottiene una versione anonima del resoconto che viene firmato in duplice copia, dall'operatrice e dalla persona che si è recata allo sportello. Una copia di questo resoconto va consegnata alla persona e una resta negli archivi del servizio.
10. Della versione anonima viene fatta una terza copia che, firmata solo dall'operatrice, con il consenso della persona, sarà utilizzata per passare le informazioni all'Ordinario del luogo e/o all'Ordinario competente.
11. Se la presunta vittima non vuole che le informazioni vengano passate all'autorità ecclesiastica, questa volontà va rispettata. In questo caso la presunta vittima deve sottoscrivere una dichiarazione esplicita di questa volontà.
12. L'operatrice dello sportello spiega comunque l'opportunità del passaggio di informazioni e in ogni caso concorderà i passi da fare con la persona stessa.
13. Non essendoci obbligo di legge, lo sportello non segnala direttamente all'autorità giudiziaria.
14. La persona che si reca allo sportello verrà comunque informata:
 - della possibilità e dell'opportunità di segnalare all'autorità giudiziaria
 - delle conseguenze a livello civile, penale e canonico del delitto di falso
 - della possibilità che la Chiesa nella persona del Vescovo o suo delegato si riserva, in seguito all'indagine previa o in caso di pericolo per il minore o la persona vulnerabile, di segnalare all'autorità giudiziaria
 - del fatto che la Chiesa prende seriamente in considerazione la segnalazione, agisce obbedendo alle norme canoniche e informerà dell'esito delle indagini chi ha segnalato.
15. Gli operatori dello sportello hanno l'obbligo tassativo di riservatezza rispetto alle informazioni che vengono a conoscere anche dopo lo scadere del mandato.
16. Qualunque sia l'esito, il caso viene chiuso con un documento scritto, di cui verrà informata la persona che si è recata allo sportello.